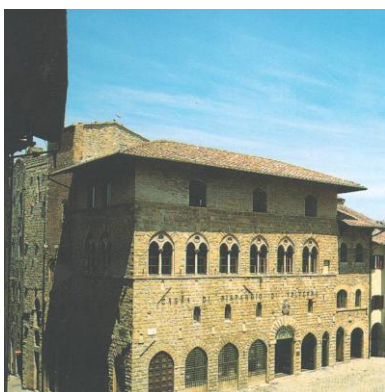




Policy sulle Operazioni con Soggetti Collegati (20P009)

POLICY

Argomento:	Finanza
Tipo:	Policy
Codice documento:	20P009-001
Ente proponente:	Compliance – GD
Data di pubblicazione:	21/12/2020
Destinatari:	Ai Signori Titolari di tutte le Dipendenze Ai Signori Capi degli Uffici della Direzione Generale Ai Signori Capi Area degli Uffici della Direzione Generale Loro sedi

ABSTRACT

Con la presente Policy la Cassa recepisce il quadro normativo in materia ed in particolare la Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 che disciplina le procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

Versione 1 (approvata dal CDA il 14/12/2020)

La Policy sostituisce il precedente Regolamento.

Sommario

1. INTRODUZIONE	5
2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI	6
2.1 Definizioni	6
2.2 Riferimenti Normativi	9
3. MODELLO ORGANIZZATIVO (RUOLI E RESPONSABILITÀ)	10
4. ASPETTI GENERALI	12
4.1 Rilevazione Soggetti Collegati	12
4.1.1 Attestazione rapporti di correlazione	12
4.2 Limiti alle attività di rischio	12
4.3 superamento dei limiti alle attività di rischio	13
4.4 ricorso ad esperti indipendenti	14
5. PROCEDURA DELIBERATIVA	15
5.1 Competenze deliberative	15
5.1.1 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad Influenza Notevole	16
5.2 istruttoriA "SOGGETTI COLLEGATI"	16
5.3 PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	17
5.3.1 conflitto di interessi DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	18
5.3.2 Delibera delle Operazioni	18
5.3.3 Incompatibilità di un membro del Consiglio	19
5.4 reporting	19
6. CONTROLLI	21

1. INTRODUZIONE

Le disposizioni normative in materia di «operazioni con soggetti collegati» mirano a tutelare la stabilità economica e finanziaria dell'intermediario tramite l'imposizione di un obiettivo ed imparziale esercizio della funzione gestoria propria degli organi di *governance*.

La correlazione tra le controparti negoziali implica la configurabilità di interessi che «naturalmente» appaiono contrapposti alla salvaguardia dei generali obiettivi di crescita aziendale; siffatta contrapposizione è stata ritenuta riconducibile alla facoltà (configurabile in capo alla parte correlata) di incidere facilmente sull'«indipendenza» delle decisioni di carattere strategico e gestionale della società.

Nell'intento di minimizzare gli effetti negativi di tali conflittualità, la regolamentazione di settore ha introdotto molteplici misure volte alla gestione degli interessi in campo.

La materia delle «operazioni con soggetti collegati» si inquadra in un contesto logico di tal genere. Infatti, la matrice degli interventi disciplinari di cui trattasi va ricondotta alle peculiari esigenze di informazione dei soci e del mercato.

Con la presente Policy la Cassa recepisce il quadro normativo in materia ed in particolare la Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 che disciplina le procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

La disciplina delle operazioni con soggetti collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a determinate tipologie di transazioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per azionisti e depositanti.

Le procedure contenute nella presente Policy identificano:

1. i criteri per la rilevazione delle Operazioni con Soggetti Collegati e in particolare quelle da considerare "Operazioni di Maggiore Rilevanza";
2. le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle Operazioni, distinguendo tra Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, e chiariscono, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti;
3. i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle funzioni aziendali della banca;
4. i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri Soggetti Collegati.
5. i presidi da applicare alle Operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

La presente Policy è aggiornata al verificarsi di variazioni significative del quadro normativo esterno o dell'assetto organizzativo della Cassa.

La presente Policy è pubblicata anche sul sito internet aziendale.

In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 comma 1 c.c., si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi (art.53 comma 4 TUB).

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

2.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intendono per:

Affini: si intendono quali affini fino al secondo grado i suoceri, i generi, le nuore ed i cognati del coniuge, come previsto dall'art. 78 del Codice Civile. Si precisa che per la disciplina in oggetto rilevano gli affini fino al secondo grado

Amministratore Indipendente: componente del Consiglio di Amministrazione che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero abbia interessi nell'Operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB ovvero, fino all'emanazione di tale normativa, in possesso almeno dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto della Cassa.

Amministratore non Correlato: amministratore diverso dalla controparte di una determinata Operazione e dai suoi Soggetti Connessi.

Attestazione Rapporti di Correlazione: la dichiarazione resa ai fini dell'identificazione dei Soggetti Collegati.

Attività di Rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (cfr. la Parte Quattro CRR nonché la Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 Parte Terza, Cap.11, Sez. II par.2).

Controllo: nozione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB, che include:

- i casi previsti dall'art. 2359 c.c., commi primo e secondo;
- il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: si considerano tali, anche in alternativa tra loro, quelle:

- per le quali sono applicati corrispettivi in linea con quelli applicati alla primaria clientela, anche se formalizzate in via preventiva mediante definizione in apposite "convenzioni" riservate a segmenti determinati di clientela;
- risultanti dai fogli informativi di Trasparenza tempo per tempo in vigore;
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Cassa sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Con precipuo riferimento alle condizioni residuali, che non riguardano linee di credito e che non siano contenute nella "convenzione" riservata agli Esponenti C.R. Volterra spa, si considerano "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard" tutte quelle rientranti nell'autonomia deliberativa assegnata tempo per tempo alla struttura fino al livello del Coordinamento Rete di Vendita.

Disposizioni sul Governo Societario: le disposizioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n.285 del 17 dicembre 2013, parte I, Titolo IV, Cap.1.

Esponenti aziendali: soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Cassa. Si considerano a tal fine esponenti aziendali:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- il Direttore Generale;
- il Vice Direttore Generale.

Fondi Propri: l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "Operazioni di Maggiore Rilevanza" come definite nella presente Policy, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate: le Operazioni effettuate da Società Controllate con Soggetti Collegati della Cassa quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte della Cassa in forza della normativa interna vigente.

Operazioni con Soggetti Collegati" ovvero "Operazione" e "Operazioni: la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le Operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:

- i. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- ii. le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Soggetti Collegati i cui importi utilizzati per il calcolo degli indici di rilevanza, eventualmente applicabili, non eccedano la soglia di Euro 250.000 per ciascuna Operazione.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato di seguito, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le Operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate di seguito alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo". In caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la Cassa cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Si riportano di seguito le metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di Maggiore Rilevanza":

- **Indice di rilevanza del Controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Cassa. Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:
 - a. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - b. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
 - c. per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

- **Indice di rilevanza dell'Attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione ed il totale attivo della Cassa (nell'attivo devono essere ricomprese le poste fuori bilancio). I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Cassa; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Operazione di Minore Rilevanza: Operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di Maggiore Rilevanza e di Importo Esiguo.

Operazione Ordinaria: Operazione con Soggetti Collegati, di Minore Rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Cassa in quanto riconducibile all'attività tipica per semplicità dello schema contrattuale e/o tipologia di controparte e/o contenuta rilevanza quantitativa, e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Parte Correlata: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Cassa:

- i. l'Esponente Aziendale;
- ii. il Partecipante;
- iii. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del CdA, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- iv. una Società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Cassa è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Parte Correlata non Finanziaria: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il Partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri iii. e iv. della precedente definizione di "Parte Correlata" che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

Soci non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi:

- dalla controparte di una determinata Operazione e
- dai Soggetti Correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Cassa.

Soggetti Collegati: l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Soggetti Connessi:

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
- i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai punti ii. e iii. della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Stretti Familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il documento è stato redatto in attuazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (TUB);
- il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (TUF);
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR);
- la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di Vigilanza per le Banche"), Parte Terza, Cap.11

3. MODELLO ORGANIZZATIVO (RUOLI E RESPONSABILITÀ)

Di seguito sono indicati i principali attori coinvolti nel processo, con indicazione dei relativi ruoli e ambiti di responsabilità:

Strutture	Ruoli e Responsabilità
Assemblea	- Su proposta del CdA delibera le Operazioni di Minore e di Maggiore Rilevanza ad essa riservate dalla legge o da regolamenti
Consiglio di Amministrazione	- Approva la presente Policy - Con le modalità previste al Capitolo "PROCEDURA DELIBERATIVA", salvo che la legge o i regolamenti ne attribuiscono la competenza all'Assemblea, delibera: - le Operazioni di Maggiore Rilevanza - le Operazioni di Minore Rilevanza - la proposta relativa alle eventuali Operazioni di competenza assembleare, in forza di legge o di regolamenti. - Con le modalità ordinarie delibera: - le Operazioni Ordinarie che comportano assunzione di Attività di Rischio; - le Operazioni di Importo Esiguo che comportano assunzione di Attività di Rischio; - le pratiche riguardanti assunzioni di attività di rischio nei confronti di società o enti in cui gli Esponenti Aziendali in carica ricoprono incarichi di amministrazione e/o controllo - Fissa, previo parere del Collegio Sindacale, il limite annuo omnicomprensivo all'ammontare delle spese per il ricorso agli esperti indipendenti - In caso di superamento dei limiti delle attività di rischio, sentito il Collegio Sindacale, approva il piano di rientro con le iniziative più opportune
Esponenti Aziendali	- All'atto della nomina producono l' "Attestazione Rapporti di Correlazione" e provvedono al suo aggiornamento con periodicità semestrale e/o al verificarsi di modifiche sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulle dichiarazioni rese tramite la citata attestazione
Direttore Generale	- Propone la presente Policy al CdA - Propone al CdA il piano di rientro in caso di sconfinamento dai limiti alle attività di rischio
Ufficio Segreteria Generale	- Definisce la presente Policy e ne cura la revisione periodica - Raccoglie l'attestazione degli esponenti aziendali e coordina le attività di aggiornamento semestrale - Trasmette le informazioni di cui all'Attestazione alla Funzione Gestione Anagrafe, alla Funzione Grandi Rischi e all'Ufficio Risk Management
Funzione gestione Anagrafe	- Cura l'aggiornamento dell'Archivio dei Soggetti Collegati in base alle attestazioni ricevute dall'Ufficio Segreteria Generale
Funzione "Grandi rischi" (Circ.285/2013, Parte Seconda, Cap.10, sez. V) – Ufficio Crediti	- In fase di identificazione e censimento dei soggetti collegati individua le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti, nonché tra queste e la Cassa, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso

Funzione di Risk Management	- Cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati - Controlla la coerenza dell’operatività con i livelli di propensione al rischio definiti nel RAF
Funzione di conformità normativa	- Verifica l’esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna
Funzione di Internal Audit	- Verifica l’osservanza delle politiche interne - Segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Cassa, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l’esposizione complessiva della Cassa ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interessi; se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi

4. ASPETTI GENERALI

4.1 RILEVAZIONE SOGGETTI COLLEGATI

La Cassa procede all'identificazione dei Soggetti Collegati sulla base delle informazioni e dei documenti richiesti e ricevuti o comunque già disponibili secondo l'iter di seguito descritto. Tali informazioni confluiscono nel "Registro dei Soggetti Collegati" gestito da un apposito applicativo informatico di supporto.

Ai fini dell'aggiornamento del Registro, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a produrre all'Ufficio Segreteria Generale con periodicità almeno semestrale l'"Attestazione Rapporti di Correlazione" nonché a comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulle dichiarazioni rese tramite la citata attestazione.

L'Ufficio Segreteria trasmette alla Funzione Grandi Rischi dette informazioni.

La Funzione Grandi Rischi, in applicazione della normativa interna in ambito di rischio unico, verifica la presenza di ulteriori connessioni da censire nel sistema informativo e ne fornisce riscontro all'Ufficio Segreteria.

L'Ufficio Segreteria Generale trasmette alla Funzione Gestione Anagrafe tali informazioni ogni qualvolta gli siano state notificate.

Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della presente Policy, vengono censiti anche gli "affini fino al secondo grado" di una Parte Correlata e tali informazioni vengono tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

4.1.1 ATTESTAZIONE RAPPORTI DI CORRELAZIONE

L'Attestazione dei Rapporti di Correlazione contiene, almeno, le seguenti informazioni:

- Le generalità del dichiarante, incluso il codice fiscale
- le generalità degli Stretti Familiari compreso il grado di parentela;
- le generalità degli Affini compreso il grado di parentela;
- i riferimenti dei soggetti, anche non costituiti in forma societaria, sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, dell'Esponente Aziendale o dei suoi Stretti Familiari;
- la specifica della natura finanziaria/non finanziaria della parte correlata.

4.2 LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri della Cassa.

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati (Limiti riferiti ai fondi propri)				
	Esponenti Aziendali	Partecipanti di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Altri Partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a Controllo o Influenza Notevole

Altre Parti Correlate	5%	7,50%	10%	20%
Parti Correlate non Finanziarie		5%	7,50%	15%

Le attività di rischio sono ponderate secondo i fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Per le modalità di calcolo si fa riferimento alle specifiche disposizioni di vigilanza (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 2).

Ai fini dell'individuazione e del calcolo delle attività di rischio occorre osservare che non vengono incluse nelle attività di rischio:

- le partecipazioni;
- le altre attività dedotte dai fondi propri.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'art. 390, par.6, lett. a), b), c) e d) CRR.

Sono altresì escluse dai limiti le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Cassa abbia un investimento significativo, se la Cassa sia stata autorizzata ai sensi dell'art. 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Cassa non deduca le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

In via prudenziale e al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da esposizioni verso soggetti collegati, si individuano due ulteriori criteri di attuazione:

- nel caso in cui tra la Cassa e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica in concreto ed in via precauzionale il limite minore;
- nell'ipotesi di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Cassa cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

4.3 SUPERAMENTO DEI LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Cassa si verifichi il superamento di uno o più limiti, il Cda, sentito il Collegio Sindacale, su proposta del Direttore Generale approva entro 45 giorni un piano di rientro con le iniziative più opportune. Il piano di rientro, unitamente ai verbali delle deliberazioni degli organi aziendali, è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni.

Qualora il superamento dei limiti riguardi una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Cassa, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Qualora il Cda valuti i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati rilevanti per l'operatività aziendale, ne tiene conto nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, nel caso di superamento dei limiti, ne tiene conto nella determinazione del capitale interno complessivo.

4.4 RICORSO AD ESPERTI INDIPENDENTI

La Cassa, tenuto conto delle proprie caratteristiche dimensionali e della scarsa complessità operativa delle tipiche aree di business nonché della presenza in seno al Consiglio di Amministrazione – secondo quanto previsto dal relativo Regolamento – di professionalità diversificate che nel complesso assicurano adeguata competenza in materia economico-finanziaria, fissa con delibera del CdA, previo parere del Collegio Sindacale, il limite annuo onnicomprensivo all'ammontare delle spese per il ricorso agli esperti indipendenti di cui al par. 5.3.

5. PROCEDURA DELIBERATIVA

5.1 COMPETENZE DELIBERATIVE

La tabella seguente riporta l'organo deliberante minimo e la relativa procedura deliberativa per l'approvazione di operazioni con controparti individuate come Soggetti Collegati.

CASISTICA	DELIBERANTE	ITER DELIBERATIVO
operazioni di Minore e di Maggiore Rilevanza riservate all'Assemblea dalla legge o da regolamenti	Assemblea dei soci	Proposta del Cda
- operazioni di Maggiore Rilevanza - operazioni di Minore Rilevanza - proposte relative alle eventuali Operazioni di competenza assembleare in forza di legge o di regolamenti - Operazioni concluse che generano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali - Operazioni ex art. 136 TUB	Cda	Procedura specifica "Soggetti collegati" (paragrafi da 5.2 a 5.3) ¹ (per le Operazioni ex art. 136 TUB, in aggiunta a quanto specificamente previsto da detta norma)
- operazioni Ordinarie che comportano assunzione di Attività di Rischio - operazioni di Importo Esiguo che comportano assunzione di Attività di Rischio - assunzioni di attività di rischio nei confronti di società o enti in cui gli Esponenti Aziendali in carica ricoprano incarichi di amministrazione e/o controllo	Cda	Ordinaria (Credit Policy)

¹ Per quanto concerne le operazioni che generano perdite, i passaggi a sofferenza di esposizioni, gli accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, e per le Operazioni ex art. 136 TUB non rileva la qualifica di Operazioni di Importo Esiguo né di Operazioni Ordinarie

▪ operazioni Ordinarie che non comportano assunzione di Attività di Rischio; ▪ operazioni di Importo Esiguo che non comportano assunzione di Attività di Rischio	Competenza per materia o valore contenuta nelle delibere e normative aziendali tempo per tempo vigenti	Ordinaria
---	--	-----------

5.1.1 OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E CON SOCIETÀ SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE

Per le Operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a Influenza Notevole, quando nell'Operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati, non si applicano le disposizioni della presente Policy, salvo fornire, con frequenza almeno annuale, informativa a riguardo, quantomeno di tipo aggregato (cfr. tabella par. 5.4, lett. C).

Si considerano interessi significativi:

- la partecipazione di un Soggetto Collegato, diverso dalla Cassa, al capitale della Società Controllata o Collegata controparte dell'Operazione che comporti l'esercizio di un'Influenza Notevole;
- la presenza di meccanismi e politiche di remunerazione degli Esponenti Aziendali (comuni alla Cassa e alla società controllata o collegata) che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle Società Controllate o Collegate con le quali l'Operazione è svolta.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi:

- quelli derivanti dalla detenzione di partecipazioni nella Società Controllata o Collegata controparte dell'Operazione da parte di altra Società Controllata, direttamente o indirettamente, dalla Cassa;
- quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Esponenti Aziendali tra la Cassa e la Società Controllata o Collegata con la quale l'Operazione è svolta.

La Cassa valuta ogni volta la presenza di ulteriori interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

5.2 ISTRUTTORIA "SOGGETTI COLLEGATI"

In fase di istruttoria la Funzione competente per la materia oggetto di delibera verifica il perimetro di riferimento dei soggetti coinvolti e le relazioni tra le controparti rientranti nella definizione di Soggetti Collegati, nonché tra queste e la Cassa.

Per assicurare all'organo deliberante approfondita conoscenza delle operazioni con Soggetti Collegati, l'iter istruttorio ordinario è integrato con l'espressa valutazione delle caratteristiche dell'operazione, specificando e motivando se essa sia:

- operazione di Maggiore/Minore rilevanza
- operazione ordinaria
- operazione di importo esiguo

Nel caso in cui l'Operazione in esame rientri tra le operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza, devono essere riportati espressamente:

- i riferimenti alla natura della correlazione e la portata degli interessi del Soggetto Collegato nell'Operazione;
- la descrizione delle caratteristiche, modalità e termini dell'Operazione;
- le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'Operazione (per le Operazioni ad esecuzione continuata e periodica, qualora il controvalore complessivo delle stesse non sia determinato, la Funzione Istruttoria procede ad una stima sulla base del valore unitario delle prestazioni in ragione della durata del contratto ovvero in ragione d'anno).
- la convenienza economica dell'operazione anche dal punto di vista delle condizioni applicate;
- il procedimento valutativo seguito;
- gli eventuali rischi per la Cassa.

Si precisa che per quanto riguarda la concessione a un Soggetto Collegato di finanziamenti in qualsiasi forma tecnica concessi, le condizioni economiche devono essere espressamente proposte contestualmente alla delibera di affidamento.

5.3 PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Per le operazioni di cui al precedente paragrafo, la Cassa, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla riunione del CDA in cui è prevista la discussione, mette a disposizione degli Amministratori Indipendenti presso la Sede sociale, come previsto dal Regolamento del CDA, l'informativa sull'Operazione oggetto di delibera raccolta nel corso del procedimento istruttorio, fornendo informazioni complete sui diversi profili dell'Operazione (controparte, tipo di Operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.).

Agli Amministratori Indipendenti deve essere fornita ogni informazione e documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto dei compiti a loro assegnati dalla presente Policy.

Gli Amministratori esprimono ai fini della delibera del CDA un parere motivato non vincolante sull'interesse della Cassa al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora l'Operazione sia qualificata come di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto precede, gli Amministratori Indipendenti:

- sono coinvolti nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la messa a disposizione presso la sede sociale, con almeno tre giorni di anticipo, di un flusso informativo completo;
- hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Salvo quanto di seguito precisato, i pareri di competenza degli Amministratori Indipendenti sono resi a maggioranza semplice degli Amministratori non Correlati.

Nella formulazione dei pareri di loro competenza gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Cassa, da uno o più Esperti Indipendenti esterni, di propria scelta.

Il ricorso agli esperti esterni deve essere deciso a maggioranza degli Amministratori indipendenti, così come la conseguente scelta del soggetto da incaricare; la scelta di avvalersi di esperti esterni deve comunque essere coerente e proporzionata ad entità, complessità e caratteristiche dell'operazione in disamina.

Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti si fa riferimento, fra l'altro, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra gli stessi e la Cassa ed i relativi amministratori.

Qualora gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso un parere negativo o condizionato a rilievi, la Cassa provvede a mettere a disposizione del Collegio Sindacale la documentazione istruttoria fornita agli Amministratori Indipendenti nonché il loro parere. Il Collegio Sindacale, a sua volta, è tenuto ad esprimere un parere preventivo, non vincolante, sull'opportunità per la Cassa, di procedere all'effettuazione dell'operazione.

Sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate dal CDA in presenza di un parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale, dovrà essere data Informativa annuale all'Assemblea dei soci.

5.3.1 CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Ogni Amministratore Indipendente, non appena in possesso di sufficienti informazioni per procedere ad un'attendibile valutazione in merito ad una Operazione con Soggetti Collegati, dichiara agli altri Amministratori Indipendenti l'eventuale esistenza di conflitti d'interesse e/o legami in essere in relazione alla specifica Operazione.

Qualora si ravvisi tale situazione, l'Amministratore Indipendente non partecipa né assiste alle sedute dedicate alle comunicazioni, discussioni o deliberazioni riguardanti l'Operazione medesima. Nel caso sia presente un solo Amministratore Non Correlato, ovvero due Amministratori Non Correlati, la Cassa può avvalersi del parere di questi in conformità con quanto disposto dalle disposizioni della Banca d'Italia. Qualora non vi sia nessun Amministratore Non Correlato presente, il parere deve essere reso dal Collegio Sindacale, ovvero da un Esperto Indipendente.

5.3.2 DELIBERA DELLE OPERAZIONI

Ai sensi del proprio Regolamento, il CDA riceve:

- dal Direttore Generale, a conclusione dell'iter istruttorio, un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione;
- dagli Amministratori Indipendenti il parere sull'Operazione corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti Indipendenti, nonché, ove previsto, il parere formulato dal Collegio Sindacale.

Il CdA approva l'Operazione previo motivato parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti e, ove previsto, del Collegio Sindacale, sull'interesse della Cassa al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La delibera deve in ogni caso contenere adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Cassa;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico- contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Oltre a quanto precede, rimangono salve le prescrizioni di cui all'art. 136 TUB qualora l'Operazione riguardi un Esponente bancario.

Per le Operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti o, ove previsto, il Collegio Sindacale, hanno espresso parere contrario o condizionato a rilievi, la delibera deve essere accompagnata da un'analitica motivazione delle ragioni per cui viene comunque assunta e da un puntuale riscontro in merito alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

Qualora l'Operazione sia di competenza dell'Assemblea, gli Amministratori Indipendenti esprimono, con riferimento alla proposta di deliberazione che il CdA deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere sull'interesse della Cassa al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

5.3.3 INCOMPATIBILITÀ DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO

Nel caso in cui un membro del CdA chiamato a valutare una Operazione si dovesse trovare nella situazione di Parte Correlata – secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza o nei casi ulteriori previsti dalla Cassa – dichiara il ricorrere di una situazione di conflitto di interessi e si astiene dal voto in merito all'Operazione.

Il Presidente del CdA può chiedere all'amministratore interessato di partecipare alla fase istruttoria se tale partecipazione può fornire ulteriori dettagli utili alla valutazione dell'operazione. Tale partecipazione avviene a fini esclusivamente informativi e le relative informazioni verranno riportate nella pratica.

5.4 REPORTING

	Responsabile	Contenuto	Periodicità	Destinatario
A)	Cda	- operazioni di Minore Rilevanza sulle quali gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi. - operazioni di Maggiore Rilevanza sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi	Immediatamente dopo la delibera	Collegio Sindacale
B)	Cda	- operazioni Ordinarie che comportano assunzione di Attività di Rischio - operazioni di Minore Rilevanza - operazioni di Maggiore Rilevanza con il dettaglio delle operazioni concluse e le loro principali caratteristiche	Trimestrale	Collegio Sindacale
C)	Cda	- operazioni Ordinarie che non comportano assunzione di Attività di Rischio; - operazioni con o tra società	Annuale	Collegio Sindacale Amministratori Indipendenti

		controllate e con società sottoposte ad Influenza Notevole, qualora non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati		
		informativa su base aggregata		
D)	Cda	operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate dal CdA in presenza di un parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale	Annuale	Assemblea dei soci

Poiché le operazioni con Soggetti Collegati possono essere deliberate esclusivamente dal CdA, i flussi informativi periodici sub A), B) e C) non sono necessari ogni qual volta il Collegio Sindacale partecipi alle riunioni del CdA.

6. CONTROLLI

I presidi organizzativi e le attività di controllo previsti nella Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione IV sono recepiti e disciplinati nella Policy in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.